

# Patteggiamento esteso a tutte le pene accessorie

## Penale

Dopo la riforma anche le sanzioni obbligatorie possono essere escluse

Legittimo il sì del gip all'esclusione in caso di bancarotta patrimoniale

### Giovanni Negri

Il patteggiamento può essere esteso sino a comprendere le pene accessorie obbligatorie.

Lo ha stabilito la riforma del Codice di procedura penale puntualizza la Cassazione con la sentenza n. 21177 della Quinta sezione, con la quale è stato considerato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore generale contro la pronuncia del Gip che aveva recepito l'accordo tra pubblico ministero e imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, causazione dolosa del fallimento, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito.

La condanna, sosteneva la Procura generale, avrebbe automaticamente condotto all'applicazione delle sanzioni accessorie che, in caso di bancarotta, sono costituite dall'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dall'incapacità a ricoprire uffici direttivi per qualsiasi impresa per un massimo di 2 anni. Una previsione che, per il pg, è obbligatoria e non lascia margini discrezionali al giudice.

Posizione che, ricorda la Cassazione, era assolutamente consolidata sino a inizio 2023, quando sono entrate in vigore le modifiche al Codice di procedura. Sino ad allora infatti doveva essere considerato ammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento allargato con il quale si contestava la mancata applicazione di una pena accessoria obbligatoria. Nessuna rilevanza doveva essere attribuita al fatto che non se ne trovasse traccia nell'accordo, visto che si trattava di un punto non negoziabile tra le parti. Inoltre, la stessa giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto che in caso di condanna superiore a due anni fosse obbligatorio prevedere anche l'applicazione delle relative misure accessorie.

Con il decreto legislativo n. 150 del 2002 (riforma Cartabia) lo scenario è però cambiato. Infatti, con l'intenzione di restituire impulso al patteggiamento, viene espressamente permesso alle parti di fare rientrare nell'accordo anche le pene accessorie e la confisca facoltativa,

affermando in questo modo la piena negoziabilità dell'integralità del trattamento sanzionatorio.

La riforma, osserva ancora la Corte, non impone alle parti di estendere il patteggiamento anche alle pene accessorie e alla confisca, ma attribuisce loro una semplice facoltà. Così, in assenza di un'esplicita previsione, il giudice è tuttora tenuto ad applicare le sanzioni accessorie obbligatorie.

Da valutare c'è però se l'estensione del perimetro delle misure oggetto dell'accordo può comprendere anche le pene accessorie obbligatorie o solo quelle affidate alla discrezionalità del giudice. L'obbligatorietà infatti potrebbe contribuire a ridimensionare l'inedito potere negoziale delle parti.

Incertezza che, per la Cassazione, va risolta nel senso più favorevole all'estensione, valorizzando il riferimento alla confisca che, sempre nel contesto del patteggiamento, può essere oggetto dell'accordo tra le parti solo se facoltativa. «È dunque allora evidente - sottolinea la sentenza - che la mancata espressa limitazione in senso analogo dell'accordo sulle pene accessorie rivela l'intenzione del legislatore di consentire alle parti di accordarsi di escludere anche quelle che devono essere disposte obbligatoriamente».

E allora, di fronte all'obbligatorietà dell'applicazione delle pene accessorie per la bancarotta, ma anche al loro espresso inserimento nell'accordo tra imputato e pubblico ministero, l'impugnazione da parte della Procura generale non può essere considerata ammissibile.

## LA NOVITÀ

### Più spazio alle parti

Per la Cassazione, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, va accantonato il precedente orientamento, contrario all'inserimento delle pene accessorie obbligatorie tra quelle suscettibili di essere oggetto di accordo tra imputato e pm